



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0159/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0222/CSA/2024-2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0222/CSA/2024-2025, proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.a. in data 24.02.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 113/DIV del 18.02.2025;

visto il reclamo ed i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, alla riunione in videoconferenza del giorno 5 marzo 2025, il Cons. Nicola Durante e udito, per la reclamante, l'Avv. Paolo Rodella.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

L'Ascoli Calcio 1898 impugna la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 113/DIV del 18.02.2025, con cui il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in riferimento alla partita del campionato di Serie C 2024-2025 Pescara-Ascoli, disputata il 17.02.2025, ha irrogato al Direttore generale Sig. Domenico Verdone la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 2 maggio 2025, per avere: "A) al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del Designatore degli Arbitri in quanto, mentre quest'ultimo si trovava sulla porta d'ingresso in attesa di entrare negli spogliatoi, lo spintonava; B) al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un Componente della Procura Federale in quanto, mentre quest'ultimo si trovava nella stanza riservata e stava redigendo il rapporto di gara, urlava nei suoi confronti parole irrispettose e colpiva la porta della stanza con un pugno. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle condotte poste in essere (r. proc. fèd., r. c.c.)".

Col proposto reclamo, chiede una congrua riduzione della sanzione, previa ammissione della dichiarazione testimoniale scritta dell'Avv. Massimiliano Di Francesco ed acquisizione del supplemento di referto del delegato della Procura Federale Sig. Francesco Bevivino.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 5 marzo 2025, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Due sono i fatti in contestazione.

A) Lo spintonamento del Designatore arbitrale.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il fatto risulta pienamente dimostrato attraverso il rapporto del Delegato di Lega che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., costituisce “*piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*” (cfr. CSA, Sez. II, n. 122/2019 del 16 dicembre 2019).

Questi, in particolare, ha attestato che “*il Direttore generale dell'Ascoli Calcio, Signor Verdone Domenico, non presente in distinta, sulla porta esterna d'ingresso che conduce all'interno degli spogliatoi, spintonava il designatore degli arbitri Signor Ciampi Maurizio, che attendeva di entrare negli spogliatoi per il colloquio con gli arbitri*”.

Sul punto, il reclamo oppone anzitutto che l'episodio non si è verificato, posto che il Sig. Ciampi “*non si è neanche accorto di essere stato (asseritamente) 'spintonato' dal Dr. Verdone e ciò lo dimostra il fatto, davvero incontestabile, che egli non se ne è mai lamentato, né con gli arbitri (che infatti non hanno refertato nulla di tutto ciò), né con i designati della Procura Federale e né con nessun altro*”

L'argomento logico non è tuttavia idoneo a superare la prova diretta fornita dal Delegato di Lega; inoltre è altamente probabile che il Sig. Ciampi, nella calca, non si sia reso conto di essere stato spinto e materialmente da chi.

In subordine, il reclamo sostiene l'esimente dello stato di necessità, in quanto il Sig. Verdone, cui sarebbe stato illegittimamente impedito l'accesso negli spogliatoi, si sarebbe trovato esposto ad “*una situazione di estremo pericolo per la sua incolumità personale*”, sicché quanto “*accaduto è dipeso solo e soltanto dal comprensibile e giustificabile vigore con il quale il Verdone, per sottrarsi dallo stato di pericolo in cui versava la sua persona per via delle sempre più gravi invettive dei tifosi del Pescara, si è fatto largo fra le persone appostate davanti alla porta di entrata dell'area spogliatoio, per raggiungerla in fretta, varcarne la soglia e mettersi al sicuro*”.

Anche quest'argomento non può essere condiviso, e ciò anche a volersi applicare nel processo sportivo l'art. 54 c.p., secondo cui “*non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo*”.

Tanto, non foss'altro perché gli atti ufficiali del dopo-gara non si trova cenno né del prolungato impedimento del Sig. Verdone all'accesso agli spogliatoi, né del fatto che dagli spalti venissero in quel momento indirizzati, contro il Sig. Verdone o comunque nel luogo ove egli si trovava, non soltanto “*oggetti disparati e di varia natura (accendini, monetine e simili)*”, ma nemmeno sputi e contumelie, che comunque non comportano il pericolo di danno grave alla persona.

B) Il comportamento scorretto ed irrispettoso nei confronti del Delegato della Procura federale.

Il fatto è rappresentato nel rapporto dei due Delegati della Procura Federale (già versato in atti dalla reclamante e quindi non da acquisire), così concepito: “*al termine della gara, rientrati negli spogliatoi, nel mentre i delegati della Procura stavano redigendo la relazione, si presentava nella stanza riservata il Sig. Verdone Domenico, presentandosi quale Direttore generale dell'Ascoli Calcio, riferiva le seguenti frasi indirizzate al sostituto Bevivino Francesco: 'sei proprio scarso, non mi hai fatto entrare negli spogliatoi, fuori mi sono preso gli insulti di tifosi del Pescara scesi dalla tribuna, ora chiamerò direttamente la Procura Federale per farti cacciare'; Tali dichiarazioni sono state rese alla presenza di entrambi i delegati, urlando e colpendo la porta della stanza con un pugno; era presente il Sig. Di Francesco Massimiliano, Dirigente Ascoli*”.

Orbene, ai sensi dell'art. 61, comma 1, II° periodo, C.G.S. “*gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale*”; il rapporto del Delegato della Procura federale è dunque un atto in sé valutabile e per questo è destinato a confluire nella documentazione ufficiale di gara (cfr. CSA, Sez. II, n. 170/CSA/2021-2022).

Detta norma – letta in combinato disposto con il precedente e già menzionato I° periodo, secondo cui “*i rapporti degli ufficiali di gara o del commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*” – s'interpreta nel senso che, mentre i rapporti degli Ufficiali e del Commissario di gara sono di per sé idonei a dimostrare i fatti ivi descritti, l'efficacia probatoria degli atti della Procura federale è sottoposta alla previa valutazione di attendibilità da parte del giudicante (cfr. CSA, Sez. II, n. 244/CSA/2021-2022).

Tanto premesso, l'attendibilità del rapporto della Procura federale si ricava dalla circostanza che l'episodio è descritto allo stesso modo da entrambi i Collaboratori che hanno congiuntamente sottoscritto il rapporto, siccome avvenuto in loro presenza.

Quindi le due dichiarazioni sono tali da incrociarsi e corroborarsi vicendevolmente.

A ciò si aggiunga la palese inammissibilità della richiesta di prova contraria avanzata dalla società reclamante, consistente nella



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dichiarazione testimoniale scritta dell'Avv. Massimiliano Di Francesco, persona pacificamente presente ai fatti.

Tanto, per violazione dell'art. 60, comma 2 e 5, C.G.S., secondo cui “*le parti possono richiedere l'ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, nonché i capitoli di prova*” e “*la testimonianza ha luogo in udienza*”, non essendo quindi possibile la testimonianza scritta.

Ma se anche così non fosse, la dichiarazione scritta dell'Avv. Di Francesco in qualche modo avvalorava l'esistenza di un comportamento scorretto ed irrispettoso da parte del Sig. Verdone, quando riferisce dei “*toni accesi*” usati (anche) da quest'ultimo, della frase proferita nei confronti del Sig. Bevivino (“*ti dovrebbero cacciare dalla Procura federale*”) e dell'aver - sempre il Sig. Verdone - “*sbattuto la porta*”, uscendo dalla stanza.

Né è applicabile l'attenuante di “*avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto*”, di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., mancando per lo meno il requisito dell'immediatezza tra il preteso (ed indimostrato) fatto ingiusto e la reazione.

Infine, l'entità della sanzione è equa, essendo appena superiore al minimo edittale di due mesi, ex art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., pur trattandosi di due episodi in continuazione.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

Nicola Durante

IL PRESIDENTE

Pasquale Marino

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce